



Il Tribunale di Trento,

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

composta da:

- 1) dott. Roberto Beghini Presidente
- 2) dott. Serena Alinari Giudice rel.
- 3) dott. Marco Tamburrino Giudice

ha pronunciato nel procedimento n. 745/2018 R.G. il seguente

DECRETO

promuoveva ricorso avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale emesso nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura -U.T.G. Verona di data 05.10.2017.

Il ricorrente chiedeva di riconoscere a suo favore il diritto alla protezione internazionale e in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria e in via ancora subordinata il diritto alla protezione umanitaria deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si costituiva ritualmente chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. All'udienza del 28.06.2018 il G.O.P. delegato disponeva l'interrogatorio libero del ricorrente e all'esito il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso. Interventiva nel presente procedimento il P.M. che concludeva per il riconoscimento della protezione umanitaria. Con ordinanza del 18.07.2018 il Tribunale sollevava quale questione rilevabile di ufficio l'eccezione di inammissibilità della domanda di protezione in esame ai sensi del Reg. UE n. 604/2013 per essere analoga domanda di protezione presentata dal richiedente in altro Paese dell'Unione Europea respinta, concedendo termine di 45 giorni al richiedente per il deposito di memorie ed al P.M. successivo termine di 10 giorni per dedurre.

La difesa di parte ricorrente dimetteva note difensive dd.03.09.2018.

Il Tribunale non mette in dubbio la competenza dello Stato Italiano a decidere in ordine alla presente domanda di protezione internazionale, essendo stata la presente richiesta stata proposta in



Italia ed essendo la medesima domanda stata istruita dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona.

Ma il presente ricorso deve, comunque, essere dichiarato inammissibile, in quanto la domanda di protezione internazionale è stata già presentata dal richiedente in Romania. Sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente rese sia avanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura -U.T.G. Verona che avanti al GOP risulta che lo stesso ha in Romania avanzato istanza di protezione internazionale fondata sugli stessi presupposti di quella ora in esame. Tale circostanza rende inammissibile il ricorso in esame, in quanto la disciplina del regolamento di Dublino III (art. 3 del Reg. UE n° 604/2013) prevede che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata da un solo Stato membro. Tale normativa non consente quindi di presentare una domanda di asilo in più di uno Stato membro e stabilisce che la domanda debba essere esaminata dallo Stato dove il richiedente ha fatto ingresso nell'Unione. Quanto all'esito della domanda proposta in Romania, il richiedente ha avanti al G.O.P. precisato che tale domanda è stata respinta.

Le spese, stante la natura della controversia e la mancata costituzione del Ministero dell'Interno, vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale,

ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,

in parziale riforma della decisione impugnata,

1) dichiara inammissibili le domande di protezione;

3) dispone la compensazione delle spese.

Si comunichi alle parti.

Trento, li 08.10.2018

Il Giudice
dott. Serena Alinari



Il Presidente
dott. Roberto Beghini

